



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il Tribunale di Cuneo**

Prot. N. 3958/18

**COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DEL PROCURATORE  
COMPETENZE E FUNZIONI DEI VICE PROCURATORI ONORARI<sup>1</sup>**  
(decreto legislativo 13 luglio 2017 n.116)

E' necessario premettere che il Decreto Legislativo 13 luglio 2017 n. 116 ha riformato organicamente la magistratura onoraria, in attuazione della legge delega n. 57/2016.

Quest'ultima aveva dettato i criteri direttivi per riordinare la materia, prevedendo:

- a) la predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai Giudici di pace, ai Giudici onorari di Tribunale e ai vice procuratori onorari, con una disciplina omogenea relativamente alle modalità di conferimento dell'incarico, alla durata dello stesso, al tirocinio, alla conferma periodica, alla formazione e alla liquidazione dei compensi;
- b) la rimodulazione delle funzioni, con l'attribuzione ai magistrati onorari sia di compiti di ausilio rispetto all'attività dei magistrati professionali, sia di funzioni propriamente giudiziarie;
- c) la temporaneità dell'incarico, elemento costituzionalmente necessario in ragione della natura onoraria dell'ufficio, in ossequio alla sentenza n. 103/ 1998 della Corte Costituzionale<sup>2</sup>
- d) l'obbligo per i magistrati onorari di attenersi alle direttive concordate con il magistrato professionale nell'ambito delle riunioni periodiche ex art. 47-quater dell'ordinamento giudiziario;
- e) l'articolazione di un regime previdenziale e assistenziale adeguato in ragione dell'onorarietà dell'incarico;

---

<sup>1</sup> Questo provvedimento anche organizzativo, assunto d'intesa con il Procuratore Aggiunto, dr.ssa Gabriella Viglione ed a esito di riunioni con i magistrati e i vice procuratori onorari, riproduce pure quanto contenuto nell'analogo provvedimento adottato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino del 15.12.2017 e nelle " **Linee guida per l'applicazione del d.lgs. n. 116 del 2017, Riforma organica della magistratura onoraria. Regolamentazione dell'attività dei Vice Procuratori Onorari** " emesse, rispettivamente, dai Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e di Roma.

<sup>2</sup> La quale ha chiarito che l'art. 106 Cost., prescrivendo la natura onoraria dell'incarico del magistrato non professionale, conforma l'ordinamento, vietando disposizioni di rango subordinato dirette ad incidere sullo status del magistrato, tanto da trasformare l'incarico temporaneo in un sostanziale incardinazione nell'ufficio, con la conseguente emersione di una nuova categoria di magistrati; dunque, la figura del magistrato onorario ricorre quando esiste un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi che caratterizzano il pubblico impiego (cfr. S.U., 17 febbraio 1994, n. 1556 e precedenti conformi)

f) l'individuazione di uno specifico regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data della riforma apportata con i provvedimenti delegati.

In attuazione, dapprima è stato emanato il decreto legislativo n.92/2016<sup>3</sup>.

Quindi, il decreto legislativo n.116/2017 ha delineato il nuovo statuto della magistratura onoraria, rivedendone le competenze e le funzioni mediante:

- significative modifiche alla figura del magistrato onorario (declinato in giudice di pace onorario, quanto al settore giudicante e in vice procuratori onorari quanto a quello requirente), prevedendo norme in materia di *status*, compiti, funzioni, durata dell'incarico e modalità di calcolo delle indennità
- l'immediata entrata in vigore di alcune disposizioni, differendola per altre (quali quelle di cui agli artt.27, in parte, e 28 relative, rispettivamente, all'ampiamiento della competenza del giudice di pace in materia civile e in materia tavolare, con efficacia differita al 31.10.2021)
- un'articolata disciplina transitoria applicabile ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, la quale prevede che per il primo quadriennio resti immutata la precedente normativa relativamente all'apporto lavorativo e al calcolo delle indennità.

E', pertanto, necessario assicurare l'immediata applicazione delle disposizioni, ancorandola a criteri condivisi e, per quanto possibile, uniformi, nella consapevolezza dell'importanza del contributo offerto dalla magistratura onoraria al quotidiano e comune impegno per l'amministrazione della giustizia.

Del resto, alcune modifiche normative esigono interventi sull'organizzazione dell'Ufficio, con la rimodulazione delle funzioni attribuite ai vice procuratori onorari, anche mediante l'eventuale rivisitazione critica di provvedimenti adottati in passato<sup>4</sup>.

E', dunque, urgente costituire e organizzare l'**Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica** (artt. 2, 15, 16, secondo comma Decreto Lgs. citato), nonché disciplinare, anche soltanto perfezionando i criteri fin qui in vigore e disposti con precedenti provvedimenti, i **compiti** e le **funzioni** che possono essere svolti dai **Vice Procuratori Onorari (VPO)** qui in servizio, secondo i dettati di cui agli artt.16 e ss. del Decreto Lgs. in esame.

In adempimento, si emana il seguente provvedimento, anche di natura organizzativa, elaborato a seguito di riunioni con il Procuratore Aggiunto e i magistrati dell'Ufficio e discusso ed approvato nel corso di un'assemblea cui hanno partecipato i Vice Procuratori Onorari.

Occorre, infine, chiarire che l'urgenza di adottare provvedimento ha consigliato di prestare esclusiva attenzione alle norme del decreto legislativo di immediata applicazione e che riguardano

---

<sup>3</sup> Prevedendosi:

- a) il mantenimento in servizio dei magistrati onorari che esercitavano le funzioni alla data di entrata in vigore del decreto stesso, a condizione che fossero ritenuti idonei a svolgere funzioni onorarie all'esito di una procedura di conferma straordinaria;
- b) la durata quadriennale, in caso di conferma, dell'incarico del magistrato onorario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto;
- c) la nuova composizione della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario.

<sup>4</sup> Rileva che, se è onere del Procuratore della Repubblica dare immediata applicazione (per quanto di sua competenza) alle nuove disposizioni, l'esame del d.lgs. n. 116/2017 comporta alcune interpretazioni che potrebbero richiedere opportune modifiche normative (ad es. in tema di attività delegabili ai VPO) nonché modalità applicative che richiedono l'intervento del Ministero della Giustizia (ad es. in materia di assicurazione all'INAIL).

le funzioni e i compiti dei Vice Procuratori Onorari, nonché a dare risalto alla finalità pratico-operativo che deve assumere.

Discende che, nel futuro prossimo, potrebbero rendersi necessari interventi chiarificatori e di aggiornamento, anche a seguito delle interpretazioni suggerite dalle applicazioni e prassi di altri Uffici di Procura e dalla verifica sul concreto apporto fornito all'ufficio dai VPO .

Tanto premesso, si dispone quanto segue.

### **Istituzione dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica.**

Ai sensi dell'art.2 del Decreto in esame e sul modello dell'ufficio per il processo (art. 50 d.l. n. 90/2014) in ogni Procura della Repubblica sono costituite strutture organizzative denominate "*Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica*".

L'art.1, secondo comma, del Decreto definisce il Vice Procuratore onorario quale "*magistrato onorario addetto all'ufficio di collaborazione del procuratore*".

L'Ufficio di collaborazione del Procuratore si avvale, pertanto, di personale di segreteria , dei VPO, di coloro che svolgono tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ex art. 73 d.l. n. 69/2013 ( per la durata di 18 mesi, ossia gli *stagisti*), ovvero la formazione professionale dei laureati ex art. 37, quinto comma d.l. n. 98/ 2011 (artt. 2 e 15 d.lgs. n. 116/2017).

L'assegnazione dei VPO alla struttura organizzativa è demandata al provvedimento del Procuratore, da trasmettersi alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario (art.16, secondo comma d.lgs.n.116/2017).

Il coordinamento e la vigilanza delle attività dei VPO sono affidati al Procuratore, il quale distribuisce il lavoro secondo criteri automatici e può avvalersi della collaborazione di uno o più magistrati professionali, attribuendo loro il compito di vigilare sull'attività dei VPO nelle materie loro delegate, nonché di fissare le direttive, i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento (art.15, primo, secondo commi d.lgs.n.116/2017)

Al fine di garantire la migliore distribuzione dei compiti e del lavoro giudiziario, è compito del Ministero della Giustizia di predisporre adeguati programmi informatici che assicurino che l'assegnazione degli affari ai VPO abbia luogo secondo criteri di trasparenza e automaticità, così come previsto in generale per le assegnazioni al Pubblico Ministero dalle risoluzioni consiliari del 12 luglio 2007 e del 21 luglio 2009.

Ai sensi, pertanto, degli artt.2, 15, 16 decreto legislativo n.116/2017 è **costituito presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica**, che si avvale:

- del Procuratore Aggiunto, dr.ssa Gabriella Viglione, quale magistrato collaboratore, con i compiti di cui all'art.15, secondo comma, sopra ricordati;
- dei VPO in servizio;
- del personale di segreteria;
- di coloro che svolgono il tirocinio formativo della durata di 18 mesi (*stage* formativi presso uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con titolo ad accedere al concorso in magistratura o a sostituire sei mesi di pratica forense);

- di coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati (a norma dell'articolo 37, co. 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Tale forma di tirocinio è attivabile in forza di convenzione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o con le Scuole di Specializzazione o con l'Università, dura un anno e sostituisce rispettivamente il primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali e della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

**L' ufficio è attualmente così suddiviso:**

**VPO in servizio**

- 1) dr. BOMBARDIERE ALESSANDRO;
- 2) dr. BORGOTALLO ALESSANDRO;
- 3) dr.ssa CLEMENTE ANNA MARIA;
- 4) dr. DATTA GIANLUIGI;
- 5) dr. DELPUI RAFFAELE;
- 6) dr. DENTIS LUIGI;
- 7) dr. FONTANA DAVIDE;
- 8) dr.ssa MOLLO ROSA ALBA.

Tutti i VPO sono in servizio da epoca pregressa all'entrata in vigore del Decreto legislativo n.116/2017.

**Elenco di coloro che svolgono il tirocinio formativo ex art. 73 D.L. n. 69/2013, conv. con L. n. 98/2013 (tirocinio di 18 mesi per laureati in possesso dei requisiti di legge) e dei relativi magistrati "affidatari":**

COGNOME	NOME	MAGISTRATI DI AFFIDAMENTO
CONIGLIO	MATTIA	ALBERTO BRAGHIN
GOZZARINO	BEATRICE	CARLA LONGO

**Elenco di coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati a norma dell'art. 37 D.L. n. 98/2011, conv. con L. n.11/2011 (primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato, a seguito delle Convenzioni previste dalla legge):**

Non è stata attivata alcuna fase di formazione rientrante in questa tipologia.

**Magistrati professionali delegati a compiti di coordinamento e sorveglianza nell'Ufficio di Collaborazione.**

Il coordinamento e la vigilanza delle attività dei VPO sono affidati al Procuratore della Repubblica il quale, ai sensi dell'art. 15, secondo comma del citato D. Lgs. n. 116/2017, può avvalersi dell'ausilio di uno o più magistrati professionali, anche al fine di fissare le direttive, i criteri e le prassi applicative più adeguate.

### **Nomina del magistrato coordinatore e disposizioni di dettaglio.**

Appare opportuno disporre della possibilità di delegare il coordinamento e la sorveglianza nell'Ufficio di Collaborazione al **Procuratore Aggiunto, dr.ssa Gabriella Viglione**, alla quale vengono, quindi, attribuiti i compiti indicati nell'art. 15, secondo comma d.lgs. n. 116/2017 e posto che, parimenti, già provvede agli adempimenti relativi ai tirocini formativi, così conseguendo l'obiettivo che un unico magistrato soprintenda a tutte le componenti dell'Ufficio in questione.

Dunque, al Procuratore Aggiunto, quale magistrato delegato a vigilare sull'attività dei vice procuratori onorari nelle materie loro delegate, stabilendo le direttive, i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento, spetterà:

- a) la vigilanza sull'attività dei vice procuratori onorari nelle materie loro delegate;
- b) d'intesa con il Procuratore della Repubblica, l'elaborazione di future direttive di carattere generale, di criteri e prassi applicative, oltre quanto oggetto del presente provvedimento e di quelli emessi in precedenza e tuttora validi;
- c) la cura di tutta l'attività relativa alle deleghe per le udienze;
- d) la cura e la verifica dei criteri di ripartizione del lavoro tra i VPO.

Per l'assolvimento dei compiti, il Procuratore Aggiunto si avvarrà del personale componente la Segreteria dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore.

### **Precisazioni in tema di direttive e di eventuali violazioni.**

A proposito di quanto indicato sub "b", l'art. 17, sesto comma d.lgs. citato, prevede che, nello svolgimento delle attività delegate, il VPO si attenga alle direttive periodiche richiamate nell'art. 15, secondo comma, con facoltà di chiedere che l'attività o il provvedimento delegato siano svolti dal magistrato professionale titolare del procedimento, laddove non ricorrano le condizioni per provvedere in conformità di tali direttive.

Occorre, però, chiarire che le direttive concernenti i singoli procedimenti saranno impartite ai VPO dal magistrato professionale assegnatario del fascicolo, essendo demandati al coordinatore unicamente compiti di indirizzo e di organizzazione involgenti tematiche generali dell'Ufficio.

Peraltro, in presenza di giustificati motivi (che possono ricorrere nel caso di violazione delle direttive innanzi indicate o di violazioni di legge), il Procuratore della Repubblica, anche su proposta del coordinatore, può revocare la delega al VPO, con provvedimento motivato (secondo quanto previsto dall'art. 17 c. 7 del d.lgs. n. 116 del 2017).

### **Precisazioni in tema di ripartizione del lavoro.**

A proposito di quanto indicato sub "d", con riferimento alla distribuzione del lavoro tra i VPO, mediante procedure informatiche, si impartiranno le eventuali necessarie direttive quando il Ministero della Giustizia metterà a disposizione i programmi informatici di cui al comma terzo dell'art. 15 d.lgs. n. 116/2017. Fino ad allora si applicheranno le direttive in proposito già formulate in passato, d'intesa con il magistrato coordinatore del settore, ricorrendo allo strumento informatico già in uso presso questo ufficio.

**Segreteria dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore; archivio delle direttive Settore VPO; documentazione inerente gli svolgimenti del tirocinio formativo ex art. 73 D.L. n. 69/2013 e della formazione professionale ex art. 37 D.L. n. 98/2011**

E' necessario costituire la Segreteria dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore.

Per evidenti ragioni di economia organizzativa la si individua nell'attuale Segreteria del Procuratore e in quella del Procuratore Aggiunto, diventandone un'articolazione.

Della Segreteria farà parte anche la dr.ssa Daniela Gasco, almeno fino a quando non rientrerà in servizio la dr.ssa Emilia Marengo, assente per motivi di salute dal 14 dicembre scorso, la quale già svolgeva l'incarico di provvedere alle pratiche amministrative inerenti ai tirocini formativi di cui all'art.73 D.L. n.69/2013 (e, in caso di attivazione, pure parimenti deputata alle pratiche amministrative inerenti alla formazione professionale ex art.37 D.L.n.98/2011).

Tutte le direttive sin qui emanate e quelle future, con riguardo all'attività svolta dai VPO, saranno raccolte e custodite - in modo da essere facilmente consultabili - presso la segreteria dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, selezionando quelle ostensibili sul sito web dell'Ufficio.

Allo stesso modo saranno, quindi, archiviati i verbali delle riunioni periodiche dei V.P.O.

Si precisa che nulla è mutato quanto alle incombenze già demandate all'Ufficio per il Dibattimento ed all'Ufficio del Giudice di Pace in relazione all'attività svolta dai V.P.O.

Restano ferme le disposizioni relative ai tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69/2013, conv. con L. n. 98/2013 ed alla formazione professionale ex art. 37 D.L. n. 98/2011, conv. con L. n.11/2011 sin qui impartite e relative anche alla loro assegnazione ai magistrati professionali, già diffuse con precedenti provvedimenti.

Nei termini sin qui precisati è dunque costituito, con decorrenza odierna, l'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica.

\*\*\*

**FUNZIONI GIUDIZIARIE E COMPITI DEI VPO**  
**ATTIVITA' DI SUPPORTO E ATTIVITA' DELEGABILI.**

- artt. 16 e ss. d. lgs. n. 116/2017 -

La riforma ha inciso sulle funzioni e sulle attività delegabili ai VPO, da un lato, estendendole rispetto al passato e, dall'altro, limitandole.

Al riguardo, il legislatore, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 legge delega n. 57/2016, ha distinto i compiti dei VPO in due categorie: **compiti di supporto** ai P.M. e **compiti delegati** (art.16, primo comma).

In particolare, il VPO:

a) **come attività di supporto,**

ai sensi dell'art.16, primo comma lett.a), **coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo**, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;

b) **come attività delegate,**

ai sensi dell'art. 16, primo comma lett. "b", **svolge direttamente le attività e adotta i provvedimenti delegatigli**, secondo quanto previsto dall'art. 17.

In particolare, al VPO che abbia esercito le funzioni di supporto per almeno un anno (cfr. art. 16 c. 3 del d.lgs. n. 116 del 2017) e che abbia, quindi, acquisito la necessaria esperienza, possono essere delegate le attività d'udienza e singoli atti tipici (art. 16, comma 1 lett. b) e art. 17).

Per i VPO in servizio al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017, ossia per quelli che svolgono attività in questo Ufficio, non trova applicazione la limitazione di cui all'art. 16, terzo comma, ossia la possibilità, per il primo anno dal conferimento dell'incarico, di svolgere esclusivamente i compiti, di cui all'art. 16, primo comma lett. a), serventi rispetto all'esercizio della funzione giudiziaria

In applicazione del dettato normativo si emanano i seguenti criteri organizzativi e di regolamentazione.

**Criteri generali per la collaborazione dei VPO.**

Il numero limitato di VPO in servizio e il loro concomitante impegno professionale comporta che debbano essere individuati dei criteri di utilizzo dell'attività degli stessi funzionali a quella della Procura.

In primo luogo, la collaborazione dei VPO dovrà essere richiesta in modo tale da consentire il loro massimo impegno, pur nel rispetto del principio dell'attività autonoma di cui all'art. 3 d.lgs. n. 116/2017.

La necessità di consentire ai PM togati lo svolgimento dell'attività d'indagine preliminare e delle udienze avanti al GUP e dibattimentali collegiali impone il massimo ricorso ai VPO, adottando criteri di flessibilità che consentano loro di conciliare il concomitante impegno professionale e la maggiore disponibilità possibile.

Ciò premesso, i VPO dovranno assicurare le seguenti attività, in ordine di priorità:

- a) le udienze innanzi al Giudice di Pace e al Tribunale monocratico;
- b) la collaborazione per le ulteriori attività consentite.

#### **Attività di supporto dei V.P.O.**

L'art. 16, primo comma D. Lgs. n.116/2017 attribuisce ai VPO compiti di ausilio del magistrato professionale mediante il compimento di tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria, quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e la predisposizione delle minute dei provvedimenti.

Dunque, i VPO qui in servizio potranno assicurare anche la collaborazione ai PM togati per le varie attività consentite, in particolare continuando a svolgere le funzioni già a loro attribuite secondo le modalità concrete già articolate negli Ordini di Servizio nn.11/2017 e 13/2017.

Trova, pertanto, conferma il criterio dell'affiancamento dei VPO ai magistrati togati, nei termini di cui al provvedimento testè richiamato.

In tale ambito, i VPO, conformemente alle direttive generali ed a quelle relative al singolo procedimento (tracciate dal titolare dello stesso), esamineranno e studieranno i fascicoli e predisporranno le minute dei provvedimenti che verranno in ogni caso sottoscritte dal magistrato assegnatario.

#### **Attività delegabili ai Vpo : i procedimenti di competenza del Giudice di Pace.**

Con riferimento ai procedimenti davanti ai giudici di pace, l'art. 17, primo comma, non introduce novità rispetto al passato, sia per quanto riguarda le funzioni del pubblico ministero delegabili in udienza sia con riferimento alle funzioni di pubblico ministero delegabili fuori udienza. Pertanto le direttive vigenti e già emanate troveranno appresso sostanziale conferma.

#### **L'individuazione delle "funzioni" delegabili.**

L'art. 17, primo comma d.lgs. n. 116/2017 prevede, al comma 1, *"Nei procedimenti davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica, dal vice procuratore onorario"*.

Nel dettaglio, il VPO può rappresentare l'ufficio di Procura davanti al giudice di pace:

- a) nel corso del dibattimento (art. 17, primo comma, lett. a);
- b) nel corso dei procedimenti camerale e di esecuzione – potendo solo intervenire e non promuovere l'incidente ex art. 665, comma 2, c.p.p. (art. 17, primo comma, lett. c).

Inoltre, nei procedimenti di competenza del G.D.P., il VPO può (art. 17, primo comma, lett. b):

- a) compiere gli atti previsti dall'art.15 (chiusura del procedimento), ossia anche procedere direttamente ( o delegando la polizia giudiziaria) a singoli atti di indagine. L'espresso richiamo all'art. 15 d.lgs. n. 274/2000 non può fare sorgere dubbi riferendosi tale disposizione alle determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (comma 1) e allo svolgimento di ulteriori indagini

oltre a quelle svolte dalla polizia giudiziaria, cui può provvedere delegando la stessa polizia giudiziaria ovvero personalmente (comma 2);

b) avanzare motivata richiesta di archiviazione ex art. 17 d.lgs. n. 274/2000;

c) presentare le richieste del P.M. a fronte del ricorso immediato proposto dalla persona offesa per i reati procedibili a querela, ai sensi dell'art.25 d.lgs. n. 274/2000.

La delega va conferita in relazione ad una determinata udienza o ad un singolo procedimento (art. 17, secondo comma, d.lgs. n. 116/2017).

La riforma non ha quindi inciso sulla disciplina previgente che prevedeva analoghe possibilità di intervento dei VPO<sup>5</sup>.

### **La “delega” del procedimento.**

La nuova disciplina, individuando le attività che possono essere compiute nella fase riservata al pubblico ministero nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, consente di delegare al VPO l'intera attività relativa al procedimento in questione, senza necessità di assegnazione “mediata” del PM togato, ovvero di *visto* o altre forme di vigilanza che possono, però, essere individuate nell'ambito dei criteri organizzativi e delle attribuzioni del Procuratore della Repubblica (cfr. artt. 15, secondo comma, 17 sesto e settimo commi, d.lgs. n. 116/2017).

*“Nei procedimenti davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica, dal vice procuratore onorario: ...b) per gli atti previsti dagli articoli 15, 17 e 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274...”*<sup>6</sup>

Inoltre, l'inciso “*Nei casi indicati nel comma 1, la delega e' conferita in relazione ...a un singolo procedimento*”, consente di sostenere che la delega al “singolo procedimento” equivalga alla delega dell'intero “procedimento”. Dunque, secondo il testo e lo spirito delle disposizioni, è consentito delegare la trattazione di tutto il procedimento di competenza del Giudice di Pace, con l'accorgimento di fare precedere alla delega l'opportuno vaglio della notizia di reato del magistrato togato, al quale deve competere ogni decisione in merito alla prima, delicata fase dell'iscrizione da cui possono derivare plurime conseguenze. Poiché, comunque sia, la delega dell'intero procedimento rientra nella facoltà (organizzativa) del Procuratore della Repubblica si deve riconoscere che rientrano nell'ambito di tali poteri la previsione di un *visto* di controllo o di altre forme di vigilanza che trovano la fonte nelle attribuzioni del Procuratore stesso (cfr. artt. 15, secondo comma, 17 sesto e settimo commi d.lgs. n. 116/2017). Quindi, delegato l'intero procedimento, saranno plausibili forme di “riferire” per i procedimenti ritenuti di maggior rilievo, al pari del *visto* per determinati atti, anche per consentire al Procuratore di esercitare il potere di revoca di cui all' art. 17, ultimo comma.

<sup>5</sup> a) nel corso dell'udienza dibattimentale (art. 17, co. 1 lett. a);

b) per gli atti previsti dagli artt. 15 (Chiusura delle indagini preliminari), 17 (Archiviazione) e 25 (Richieste del PM sul ricorso immediato al giudice della persona offesa per i reati procedibili a querela), il tutto in relazione al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, riguardante il processo dinanzi al Giudice di Pace;

c) nei procedimenti camerali di cui all'art. 127 del c.p.p. e nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'art. 655 co. 2 del medesimo codice.

<sup>6</sup> Con precisione si ricorre al termine “delega” al VPO e non a quello di “assegnazione” posto che, come si ricava dalle disposizioni sulle direttive che possono essere impartite e dalla revoca della delega consentita per “giustificati motivi” ( art. 17 u.c. d.lgs. cit.), ben più ampi di quelli relativi alla revoca al PM, l'autonomia attribuita dalla legge al VPO risulta più attenuata rispetto a quella riconosciuta al pm togato, così apparendo più conforme alla *ratio* normativa il ricorso alla delega piuttosto che all'assegnazione

### **La scelta della Procura di Cuneo.**

Alcuni Uffici di Procura, sulla scia dell'interpretazione nei termini sopra richiamati della "delega al procedimento" di competenza del Giudice di Pace, hanno, conseguentemente, emanato criteri e disposizioni organizzative ovvero affinato quelli già in essere, al fine di predeterminare le modalità con le quali al momento della ricezione delle notizie di reato, il P.M., ravvisata la competenza del giudice di pace, possa disporre l'iscrizione con delega del fascicolo ai VPO, nonché il VPO delegato possa autonomamente adottare tutti gli atti propedeutici e necessari per l'adempimento di quanto previsto dagli artt. 15 e 25 del d.lgs. n. 274/2000<sup>7</sup>, nonché prevedendo accorgimenti per il controllo, mediante la previsione di "visti", "obbligo di riferire" *et similia*<sup>8</sup>.

Al proposito, occorre rilevare che la delega al procedimento e la predisposizione di una struttura organizzativa e regolamentare seguente appare particolarmente utile, talora necessaria, a seconda delle dimensioni dell'ufficio e degli di affari trattati e, comunque sia, quando, in particolare, il numero delle notizie di reato relative ai reati di competenza del giudice di pace sia tale da non permetterne l'efficiente gestione se non ricorrendo a soluzioni quale quella in esame.

E, pertanto, la scelta della "delega al procedimento" piuttosto che quella ai singoli atti del procedimento dovrà sempre essere l'esito della ponderata, intelligente, valutazione dei carichi di lavoro e dei flussi degli affari in entrata e in uscita.

Quando di accerterà che senza il ricorso alla "delega al procedimento" diventeranno non realizzabili gli obiettivi della ragionevole durata del processo, anche nella fase investigativa, e del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale (artt.2,3 e 4 Circolare del CSM sulle Procure 17.11.2017), allora la scelta sarà non solo inevitabile, ma doverosa.

La scelta sarà, comunque sia, utile, quando la "delega al procedimento" si manifesti propedeutica ad una migliore gestione dei carichi e degli obiettivi testè ricordati, permettendo ai magistrati togati di maggiormente dedicarsi alle altre attività d'indagine e agli altri, successivi, incumbenti.

La scelta sarà, però, discrezionale laddove l'esame dei carichi di lavoro non renda necessario il ricorso alla delega al procedimento e laddove l'utilità di tale delega possa scontare eventuali criticità organizzative, anche dovute alla cronica carenza di personale amministrativo e all'impossibilità di distoglierlo da altre, imprescindibili, mansioni.

Questo è il caso della Procura di Cuneo.

Il dato statistico, segnala che al giorno 1 gennaio 2018 erano pendenti 72 procedimenti di competenza del Giudice di pace e che, tra il giorno 1 gennaio 2018 e il successivo 31 ottobre 2018, sono stati iscritti 450 procedimenti, con un totale di pendenze, pertanto, pari a 522.

Nello stesso arco temporale sono stati definiti 385 procedimenti e le pendenze in essere al 31 ottobre 2018 si assestano a 137 procedimenti.

Dunque, le statistiche dimostrano che il carico di lavoro rappresentato dai procedimenti di competenza del Giudice di Pace è affrontabile anche dai magistrati togati (suddividendo le pendenze al 31.10.2018 per il numero dei magistrati togati otteniamo 58 procedimenti per magistrato, distribuiti tra il 1.1.2018 e il 31.10.2018, escludendo il sottoscritto), senza risvolti

---

<sup>7</sup> Delega per identificazione dell'indagato/i e/o della persona/e offesa/e; delega per elezione domicilio dell'indagato/i; deleghe alla polizia giudiziaria, se assolutamente indispensabili, per le determinazioni da assumere; modifiche o integrazioni delle iscrizioni; provvedimenti di riunioni o separazioni, iscrizione al mod. 21 bis del procedimento iscritto al mod. 44; iscrizione di reati di competenza del giudice monocratico, con conseguente "passaggio" nel registro mod. 21 redazione e sottoscrizione dei provvedimenti conclusivi: richiesta di archiviazione; predisposizione del decreto che dispone il giudizio e successiva firma del decreto una volta ottenuta la data di udienza, ad esempio.

<sup>8</sup> Cfr. i provvedimenti della Procura di Torino, di Tivoli, di Roma.

negativi sulle altre loro competenze e che può essere gestito con efficacia mediante il conferimento di deleghe a singoli atti del procedimento al VPO, non essendo necessario provvedere alla “delega al procedimento”.

Quest’ultima, infatti, comporterebbe ulteriori accorgimenti organizzativi e ulteriori mansioni al personale non affrontabili senza criticità, tenendo conto che la pianta organica dell’Ufficio prevede 50 unità (suddivise tra Direttore amministrativo, funzionari giudiziari, cancellieri, assistenti giudiziari, operatori giudiziari, ausiliari e conducenti automezzi), mentre effettivamente operano soltanto 38 unità ( tra altro, mancano quattro direttori amministrativi, cinque funzionari giudiziari, quattro cancellieri) e, necessariamente, tutto il personale è destinato a coprire anche più servizi.

Occorre, ancora, rilevare che questo Ufficio si avvale di otto VPO, i quali svolgono anche la professione legale in altri circondari, in relazione alle norme in tema di incompatibilità (art.5, terzo comma d.lgs.n.116/2017).

Discende che per i VPO attualmente in servizio la delega al procedimento comporterebbe una “naturale gravosità” per l’altrettanto naturale esigenza di permanenza nell’Ufficio, tale, comunque sia, da sfavorevolmente incidere sul normale svolgimento dell’attività professionale ed a fronte di compensi, *rectius* indennità, effettivamente, non proporzionati a quelli conseguibili con l’esercizio della professione.

Del resto, nel corso della riunione con i VPO destinata all’elaborazione di questo provvedimento, questi ultimi si sono espressi negativamente in merito a ricevere una “delega al procedimento” piuttosto che deleghe a singoli atti del procedimento.

Dunque, la scelta più consona a garantire gli obiettivi di cui agli artt.2,3 e 4 della circolare del CSM sulle procure del 17.11.2017, consiste nel mantenere l’assegnazione dei procedimenti di competenza del Giudice di pace ai magistrati togati, ricorrendo alle deleghe per singoli atti ai VPO , segnatamente, per gli atti di cui agli artt.15, 17 e 25 di cui al d.lgs. n.274/2000 (art.17 d.lgs. n.116/2017), ovvero all’attività di supporto nei termini già indicati.

Pertanto, iscritto il procedimento nel registro di cui al modello 21 bis e assegnato secondo i normali, automatici, criteri al magistrato togato, quest’ultimo provvederà a valutare se delegare il VPO di affiancamento agli atti di cui agli artt.15, 17 e 25 d.lgs. n.274/2000 ovvero ad avvalersene mediante l’attività di supporto.

#### **Ufficio del Giudice di Pace presso la Procura di Cuneo.**

Si tratta di Ufficio già da tempo in essere, per la funzionalità del quale non occorre qui intervenire con nuove disposizioni, valendo quelle pregresse.

\*\*\*

**Attività delegabili ai VPO: i procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica; attività d'udienza, giudizio direttissimo e applicazione della pena su richiesta delle parti, giudizio di esecuzione.**

### **Il dibattimento.**

Nei procedimenti avanti al Tribunale in composizione monocratica, il VPO, può essere delegato per l'attività d'udienza, fatta eccezione per i delitti di lesioni e omicidio colposi conseguenti alla violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro o di responsabilità colposa in ambito sanitario (art. 590 *sexies* c.p.). Tale esclusione discende, secondo la relazione illustrativa del Decreto Legislativo in esame, dalla particolare delicatezza dei beni giuridici coinvolti e dalla specifica professionalità richiesta nell'accertamento di queste peculiari ipotesi di reato, le quali imporrebbero la presenza, in fase dibattimentale, del magistrato professionale.

E' necessario, quindi, che tali procedimenti siano seguiti, anche per la fase dibattimentale, dal magistrato assegnatario del fascicolo.

Tuttavia, con riguardo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. prima del 15.08.2017 i VPO in servizio alla data di entrata in vigore della riforma, quali quelli che svolgono attività in questo Ufficio, potranno continuare a svolgere le funzioni requirenti nelle udienze dibattimentali monocratiche relative ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p., conseguenti a infortuni sul lavoro o a responsabilità colposa in ambito sanitario (combinato disposto degli artt. 17, terzo comma e 29, ottavo comma, d.lgs. cit.). Tale regime transitorio si inserisce nella complessiva volontà legislativa, da un lato, di ampliare le competenze dei VPO in servizio, alla luce dell'esperienza professionale già acquisita, e, dall'altro, di non incidere eccessivamente sulla trattazione dei procedimenti incardinati presso le Procure della Repubblica prima dell'entrata in vigore della riforma.

I limiti previsti in materia di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. saranno tra breve esaminati.

### **I procedimenti di esecuzione.**

Per quanto riguarda i procedimenti di esecuzione occorre chiarire se il VPO possa essere delegato per lo svolgimento dell'udienza.

Mentre l'intervento nei procedimenti di esecuzione di competenza del giudice di pace è espressamente prevista dall'art. 17, primo comma, lett. c), tuttavia analoga espressa previsione non si rinviene quanto ai procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica.

Comunque sia, un'intelligente interpretazione delle norme consente di giungere alle medesime conclusioni, considerando che la discrasia appare più la conseguenza di un difetto di coordinamento che di una precisa scelta del legislatore, non trovando adeguata, razionale, spiegazione. Ed infatti, non si comprenderebbe perchè, in relazione ad uno stesso processo, il VPO possa essere delegato per tutte le udienze dibattimentali e non per quelle conseguenti al procedimento di esecuzione al pari di quanto accadeva in passato e, oggi, per i procedimenti innanzi al Giudice di Pace.

Si può, quindi, fondatamente sostenere che l'art. 17, terzo comma, lett. d) indicando le possibilità di delegare ai VPO le funzioni di P.M. "*nei procedimenti in camera di consiglio*", comprenda anche l'intervento negli incidenti di esecuzione che, secondo l'art. 666, sesto comma c.p.p., seguono appunto le forme di cui all'art. 127 c.p.p.

### **Le convalide dell'arresto, il giudizio direttissimo ed il patteggiamento.**

E' delegabile l'intervento nell'udienza di **convalida dell'arresto** innanzi al Tribunale monocratico. Quanto al **giudizio direttissimo**, l'art. 17, terzo comma d.lgs. n. 116 del 2017, al pari dell' art. 72 OG, non prevede esplicitamente la delega; tuttavia, nella relazione illustrativa del Governo si annota che *"al vice procuratore onorario è inoltre delegabile l'intervento in udienza di convalida dell'arresto e nel conseguente giudizio direttissimo, secondo un modulo, comunque, già consentito e che non pregiudica la regolarità dell'udienza"* (pag. 17).

Del resto, il richiamo all'art. 558 c.p.p., disposto dall'art. 17, terzo comma lett. b) d.lgs. n.116/2017, ne è sostegno testuale, posto che l'art. 558 c.p.p., per i procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica, disciplina anche il giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell'arresto.

Si aggiunga che l'art. 451, primo comma c.p.p. (applicabile, ex art. 549 c.p.p., anche ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica) prevede che la fase del giudizio direttissimo sia soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 470 e ss. c.p.p., ossia il titolo concernente il dibattimento, con la conseguenza che l'udienza per il giudizio direttissimo deve ritenersi, a tutti gli effetti, un'udienza dibattimentale, delegabile, comunque, ai sensi dell'art. 17, terzo comma lett. a) d.lgs. n. 116/2017.

Nell'ambito del giudizio direttissimo, il VPO può assumere le determinazioni inerenti all'**applicazione della pena su richiesta** (attività di regola non delegabile secondo quanto previsto dall'art. 2 , sesto comma n. 2 legge delega n. 57/ 2016 e dall'art. 17, quarto comma d.lgs. n. 116 del 2017).

Così desumendosi, in particolare, dalla *voluntas legis*, espressa chiaramente nella relazione illustrativa del Governo e da una serie di dati normativi<sup>9</sup>.

Pertanto:

a) nell'**ordinaria udienza dibattimentale**, ai sensi dell'art.17, quarto comma, il VPO potrà esprimere il consenso al **patteggiamento solo nei procedimenti per i quali l'azione penale è esercitata con citazione diretta a giudizio** (quindi per i reati di cui agli artt. 550 c. 1 e 2 c.p.p.) ovvero nei casi di giudizio immediato conseguente a opposizione a decreto penale di condanna<sup>10</sup>;

b) nel caso di **giudizio direttissimo**, invece, il VPO potrà esprimere il consenso anche qualora il reato per cui si procede preveda, in via ordinaria, la richiesta di rinvio a giudizio e la svolgimento dell'udienza preliminare<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> L'art. 17 c. 3 lett. b), invero, fa rinvio all'art. 558 c.p.p., il quale, tra l'altro, al c. 8, prevede la possibilità della trasformazione del giudizio direttissimo nel giudizio abbreviato o nel rito speciale dell'applicazione della pena su richiesta delle parti. Inoltre, l'art. 17 c. 2 lett. d) del d.lgs. n. 116 del 2017 prevede espressamente che il VPO possa svolgere, su delega, le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'art. 127 c.p.p., tra i quali rientrano sia lo svolgimento del giudizio abbreviato, sia la definizione del procedimento tramite applicazione della pena su richiesta delle parti (cfr. artt. 441 c.1, 420 c. 1 e 447 c.p.p.). Infine, il testo dell'art. 17 c. 4 fa riferimento ai casi in cui l'azione penale è esercitata mediante citazione diretta a giudizio, mentre nel caso di giudizio direttissimo l'azione penale è esercitata in altre forme (presentazione dell'imputato davanti al giudice del dibattimento).

<sup>10</sup> Non si dubita della possibilità di ricomprendere anche i reati richiamati dall'art. 550 comma 2 c.p.p. (pur se l'art. 17, comma 4 d.lgs. n. 116/2017 riporta solo l'art. 550 co. 1 c.p.p.) in quanto tale disposizione richiama espressamente l'applicabilità di quanto previsto dall'art. 550 comma 1 c.p.p.

<sup>11</sup> Interpretazione che trova conforto nei lavori preparatori e che risponde anche a ragioni di funzionalità degli uffici giudiziari, nonché di celere definizione di procedimenti per i quali la misura precautelare è già stata convalidata dal giudice e spesso risulta anche applicata una misura cautelare personale. In altri termini, l'instaurazione del rito direttissimo e la conseguente necessità (ove prevista) dell'udienza preliminare, fa venir meno il limite per il VPO di poter esprimere il consenso al patteggiamento solo per le ipotesi di reato procedibili con citazione diretta a giudizio.

### **Richieste di archiviazione, atti di indagine-interrogatori, richieste di decreto penale.**

Il VPO potrà formulare direttamente la richiesta di archiviazione, nonché assumere singoli atti di indagine e procedere all'interrogatorio dell'indagato solo nei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica, indicati dall'art. 550, primo comma. 1 c.p.p. (ossia quelli puniti con pena non superiore a quattro anni di reclusione).

Al riguardo, si deve sottolineare che il richiamo all'art. 550, primo comma c.p.p., previsto dall'art. 17, quarto comma d.lgs. cit., diverge da quello disposto dall'art. 17, quinto comma del medesimo provvedimento.

L'art. 17, quarto comma, infatti, nel disciplinare la possibilità per il VPO di esprimere il consenso ex art. 444 c.p.p., indica i casi in cui *“l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta ai sensi dell'art. 550 c. 1 c.p.p.”*, con ciò includendo i reati di cui all'art. 550, primo comma e anche quelli del secondo comma c.p.p..

L'art. 17, quinto comma, invece, nell'indicare i procedimenti in cui il VPO può avanzare richiesta di archiviazione e/o svolgere attività d'indagine, cita testualmente i *“reati indicati dall'art. 550 c. 1 c.p.p.”*, con ciò escludendo quelli elencati dal secondo comma dello stesso articolo.

Pertanto, il legislatore delegato ha limitato i casi in cui il VPO svolge direttamente l'attività d'indagine e/o formula richiesta di archiviazione, escludendo non solo i reati per i quali è prevista l'udienza preliminare (per i quali, salvo i casi di giudizio direttissimo, il VPO neppure può esprimere il consenso ex art. 444 c.p.p.), ma anche quelli di cui all'art. 550, secondo comma c.p.p. che, pur essendo definibili con decreto di citazione diretta a giudizio, hanno comunque una pena superiore nel massimo a quattro anni di reclusione.

Naturalmente, così come per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace, il Procuratore della Repubblica potrà prevedere, nei criteri organizzativi, che il PM assegnatario del procedimento non deleghi determinati atti al VPO che *“lo coadiuva”*<sup>12</sup>.

Infine, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, sesto comma n. 2) legge delega n. 57/ 2016, il VPO può anche esercitare direttamente l'azione penale, ma solo nelle forme e nei casi in cui è consentita l'emissione del decreto penale di condanna, ossia in ipotesi di modesta entità offensiva e in ragione della rapida definizione dei procedimenti, secondo le caratteristiche precipue del rito speciale.

### **Le direttive.**

Per tutte le attività delegabili nei procedimenti di competenza del tribunale monocratico (inclusa la partecipazione alle udienze), i VPO dovranno attenersi alle direttive stabilite, in via generale, dal magistrato togato che ne coordina l'attività.

### **Le udienze civili.**

L'art. 17, terzo comma d.lgs. n. 116/ 2017, a differenza del previgente art. 72 Ord. Giud. (espressamente abrogato dall'art. 33 d.lgs. in questione), non prevede esplicitamente che il VPO possa essere delegato a svolgere le funzioni di P.M. nei procedimenti civili.

---

<sup>12</sup> titolo esemplificativo:

- decreti di perquisizioni;

- richiesta di sequestro preventivo (e relativo decreto urgente) anche con un limite di valore (inferiore ovviamente a quello per il quale è imposto l'assenso del Procuratore al PM togato);

- richieste di misure cautelari personali (consentite, ma non la custodia in carcere) per i reati di cui all'art. 550, primo comma c.p.p.);

- richiesta di intercettazione e decreto urgente (consentita ad esempio ai sensi dell'art. 266, primo comma lett. f), c.p.p. per alcuni delitti ex art. 550, primo commac.p.p.)

Da quanto esaminato, conseguono le seguenti **disposizioni**.

#### **Attività d'udienza.**

**Nei procedimenti di competenza del Tribunale Monocratico** i VPO potranno ricevere deleghe (sottoscritte dal coordinatore dei VPO) nei seguenti casi:

- a) per tutte le udienze dibattimentali, fatta eccezione per quelle che trattano i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'art. 590 sexies del c.p., iscritti dopo il 15.08.2017, per i quali, invece, anche la fase dibattimentale dovrà essere seguita dai magistrati assegnatari dei procedimenti;
- b) per i procedimenti in camera di consiglio e per gli incidenti di esecuzione,
- c) nelle udienze di convalida dell'arresto di cui all'art. 558 c.p.p.;
- d) nel giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell'arresto e nell'eventuale giudizio abbreviato conseguente alla trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c. 8 c.p.p.;
- e) nell'udienza conseguente alla richiesta delle parti di applicazione della pena, anche nelle ipotesi di trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c. 8 c.p.p.;

Anche nell'attività d'udienza, i VPO si atterranno alle direttive generali, fissate dal coordinatore (d'intesa con il Procuratore della Repubblica), ed quelle riguardanti il singolo fascicolo, individuate dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

#### **Consenso alla definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p.**

Pur preso atto delle facoltà concesse dall'attuale disciplina, appare opportuno disporre che il VPO possa autonomamente esprimere il consenso alla definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.:

- in caso di giudizio direttissimo, per ogni ipotesi di reato di competenza del tribunale in composizione monocratica, sia nei casi di reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, sia nei casi di reati ordinariamente azionabili con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.).

Invece, negli altri casi consentiti dalla normativa, ossia

- a) nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.);
- b) in caso di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale, per i procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.);
- d) nell'udienza conseguente alla richiesta di applicazione della pena, il VPO potrà presenziare, riportandosi, però, al consenso già manifestato dal magistrato professionale assegnatario del procedimento  
nonchè
- e) in ogni altra ipotesi (es. reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e che non abbia dato luogo a giudizio direttissimo)

si dispone che il VPO d'udienza, se il caso, trasmetta la richiesta di applicazione della pena al magistrato togato assegnatario del fascicolo, rimettendogli la manifestazione del consenso al patteggiamento. Nell'udienza conseguente alla richiesta di applicazione della pena, il VPO potrà presenziare, riportandosi, però, al consenso già manifestato dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

Tale direttiva discende anche a seguito dell'intervenuto accordo con il Consiglio dell'Ordine forense, a seguito del quale il difensore avrà cura, in tempo utile per l'udienza, di prendere contatto con il pubblico ministero assegnatario del procedimento, qualora intenda presentare richiesta di applicazione della pena, così già ottenendone il consenso e depositandolo al giudice unitamente alla richiesta.

Si tratta di accordo che rende, pertanto, residuale l'ipotesi di una richiesta di applicazione della pena al momento della celebrazione dell'udienza dibattimentale e che permette, trattandosi, appunto, di ipotesi eccezionali, l'immediata trasmissione della richiesta al p.m. togato.

**Resta inteso che, invece:**

- nella ipotesi di procedimento "ordinario" per reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e che non abbia dato luogo a giudizio direttissimo, il VPO d'udienza potrà personalmente richiedere la inammissibilità della istanza di patteggiamento che non sia stata tempestivamente presentata entro i termini di cui all'art. 446 cp. 1 c.p.p. .

**Ove, invece, si tratti di rinnovo ai sensi dell'art. 448 co. 1, ultima parte, c.p.p. di istanza già tempestivamente proposta o di istanza formulata in sede dibattimentale a seguito di contestazione suppletiva**, disporrà la trasmissione della richiesta di applicazione della pena al magistrato professionale assegnatario del fascicolo, eventualmente con proprie considerazioni in fatto ed in diritto, rimettendo al titolare del procedimento la manifestazione del consenso al patteggiamento;

- anche **fuori udienza, cioè nel caso previsto dall'art. 447 cpp** (richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari), **il consenso alla proposta coincide con l'esercizio dell'azione penale e non può essere rilasciato dal VPO** che, ove ne fosse destinatario, dovrà trasmettere la proposta stessa al magistrato professionale o al Coordinatore dell'Ufficio di collaborazione con il Procuratore.

Nell'udienza conseguente alla richiesta di applicazione della pena, il VPO potrà presenziare, riportandosi, però, al consenso già manifestato dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

**Le direttive: la regolamentazione adottata.**

Anche nell'attività d'udienza, i VPO si atterranno alle direttive generali, fissate dal coordinatore (d'intesa con il Procuratore della Repubblica), ed quelle riguardanti il singolo fascicolo, individuate dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

### **Richieste di archiviazione ed atti di indagine-interrogatori in procedimenti per reati ex art. 550 c.p.p.**

L'art. 17, comma 5, prevede che, nei "*procedimenti relativi ai reati indicati dall'art. 550, comma 1 c.p.p.*" (e dunque: contravvenzioni; delitti puniti con la multa, sola o congiunta a pena pecuniaria; delitti puniti sino a quattro anni di reclusione) il v.p.o. possa:

- redigere ed avanzare richieste di archiviazione;
- svolgere attività di indagine, ivi compresa l'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti e l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o imputata.

Come già rilevato, si deve sottolineare che il richiamo all'art. 550, primo comma c.p.p., previsto dall'art. 17, quarto comma d.lgs. cit., diverge da quello disposto dall'art. 17, quinto comma del medesimo provvedimento. L'art. 17, quarto comma, infatti, nel disciplinare la possibilità per il VPO di esprimere il consenso ex art. 444 c.p.p., indica i casi in cui "*l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta ai sensi dell'art. 550 c. 1 c.p.p.*", però includendo – come si è già detto – anche i reati di cui al comma 2 dell'art. 550 c.p.p., mentre l'art. 17, quinto comma, nell'indicare i procedimenti in cui il VPO può avanzare richiesta di archiviazione e/o svolgere attività d'indagine, cita testualmente i "*reati indicati dall'art. 550 c. 1 c.p.p.*", con ciò escludendo quelli elencati dal comma 2 dello stesso articolo 550 c.p.p. Pertanto, il legislatore delegato ha voluto limitare i casi in cui in cui, nei procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica, il VPO svolge direttamente l'attività d'indagine e/o formula richiesta di archiviazione, escludendo non solo i reati per i quali è prevista l'udienza preliminare (per i quali, salvo i casi di giudizio direttissimo, il VPO neppure può esprimere il consenso ex art. 444 c.p.p.), ma anche quelli di cui all'art. 550 c. 2 c.p.p. che, pur essendo definibili con decreto di citazione diretta a giudizio, hanno comunque una pena superiore nel massimo a quattro anni di reclusione.

Nei casi di reati elencati nel comma 2 dello stesso articolo 550 c.p.p., comunque, i VPO potranno redigere minute di richieste di archiviazione da sottoporre al magistrato professionale per la approvazione e sottoscrizione<sup>13</sup>.

Non potrà essere delegata ai VPO, per quanto riguarda i reati di competenza del Tribunale monocratico, neppure la sottoscrizione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. e della citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p., trattandosi di atti che comportano la valutazione definitiva delle indagini compiute e – nel secondo caso – integrano il promovimento dell'azione penale.

Resta, comunque sia a rilevarsi che, anche a seguito di interlocuzione con i magistrati togati, al momento appare preferibile mantenere l'attività in questione nell'ambito di quella di supporto, riservando al prossimo futuro la delegabilità.

---

<sup>13</sup> Così come già previsto per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace, si precisa che il PM assegnatario del procedimento per reati di competenza del Tribunale monocratico non potrà delegare atti "invasivi" al VPO che eventualmente "lo coadiuva", tra cui in particolare:

- decreti di perquisizioni;
- richiesta di sequestro preventivo (e relativo decreto urgente);
- richieste di misure cautelari personali consentite (con esclusione della custodia in carcere) per i reati di cui all'art. 550 co. 1 c.p.p.;
- richiesta di intercettazione e decreto urgente di autorizzazione alla intercettazione (ove la intercettazione sia consentita, ad esempio per alcuni delitti ex art. 550 co. 1 c.p.p.).

### **Le direttive e l'autonomia interna dei vice procuratori onorari; la possibile revoca della delega.**

L'art. 17, comma 6, prevede che, nello svolgimento delle attività a lui direttamente delegate, il VPO si attenga alle direttive periodiche richiamate nell'art. 15, secondo comma, con facoltà di chiedere che l'attività o il provvedimento delegato siano svolte al magistrato professionale titolare del procedimento ove non ricorrano le condizioni per provvedere in conformità di tali direttive.

L'art. 17, settimo comma, prevede che, in presenza di giustificati motivi, il Procuratore della Repubblica disponga la revoca della delega conferita al VPO

Risulta, quindi, attenuata per i VPO, come già si è avuto modo di precisare, la piena autonomia del PM in udienza, prevista in via generale dall'art. 53, primo comma c.p.p., norma da ritenersi ormai vigente solo per i magistrati requirenti professionali.

### **Indennità spettanti, modalità di verifica del tempo d'impiego a mezzo verbali (per attività d'udienza) o a mezzo attestazioni dei p.m. togati per le altre attività'.**

#### **Attività' durante il periodo feriale**

In questa Procura, preso atto delle regole cui è ancorato il sistema dei compensi, fondato sulla liquidazione di indennità per attività di udienza e attività fuori udienza (consistenti in turni ed affiancamento/supporto ai magistrati professionali)<sup>14</sup>, sono state da tempo elaborate e sono da tempo applicate le seguenti regole, anche a scopo di contenimento e razionalizzazione delle relative spese :

- è stato introdotto - per ogni VPO e per le predette attività - il limite massimo di 38 indennità liquidabili per ogni mese;
- in particolare, possono essere liquidate, come da previsione legislativa, non più di due indennità al giorno;
- in considerazione del fatto che, ai fini della corresponsione della prima indennità, non è previsto un tempo minimo di impiego, nonché in conseguenza di quanto specificato al punto successivo, è stato concordato con i V.P.O. (della cui lodevole disponibilità va qui dato atto) che, ai fini della corresponsione della seconda indennità giornaliera, il complessivo impegno lavorativo per lo svolgimento di una delle attività previste debba superare le cinque ore giornaliere;

<sup>14</sup> Per quanto riguarda la liquidazione delle indennità ai VPO in servizio, l'applicabilità del regime transitorio, fa sì che, sino al 15.08.2021, saranno vigenti i criteri di cui all'art. 4 d.lgs. n. 273 del 1989.

Espressa conferma si trae dall'art. 31 del d.lgs. n. 116 del 2017 (dedicato proprio all'indennità dei magistrati onorari in servizio e formulato in stretta applicazione dell'art. 2, comma 17, lett. c) della legge delega) che, al comma 1, prevede che "per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data, i criteri previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari".

Pertanto, fino al 15.08.2021 ai VPO è dovuta, in applicazione dell'art. 4, commi 2 e 2-bis, d.lgs. n. 273/1989, così come modificato dall'art. 3 bis D.L. 2.10.2008 n. 151, conv. in L. 28.11.2008 n. 186:

- a) un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:
  - partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega;
  - ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- b) un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività indicate superi le cinque ore giornaliere.

- i VPO, a richiesta, possono concentrare le loro attività in periodi settimanali, in modo da disporre di tempo per eventuali diversi impegni compatibili con quello svolto presso questo Ufficio.

E' da chiarire che, secondo quanto previsto dalla normativa, la corresponsione della seconda indennità di funzione avrà luogo al superamento della soglia delle cinque ore nei seguenti casi:

- attività d'udienza che si protrae oltre il suddetto limite temporale;
- attività d'udienza e attività fuori udienza che si protraggono oltre il suddetto limite temporale;
- attività fuori udienza che si protrae oltre il suddetto limite temporale.

Ciò posto, qualora l'udienza finisca entro il limite delle cinque ore, si è concordato con i VPO che si potrà far seguire un'attività di supporto che abbia un proprio significato, ossia possa essere almeno quantificata in mezz'ora (dopo il superamento delle cinque ore). Semprechè, ovviamente, il VPO, se l'udienza finisca entro le cinque ore, abbia intenzione di ottenere la doppia indennità.

**Per la verifica del tempo d'impiego per le attività previste in Procura**, in modo da attestare le ore di effettiva presenza in ufficio dei VPO, funzionali allo svolgimento degli incumbenti di cui all'art. 17 d.lgs., così da determinare i compensi dovuti e legittimare la eventuale richieste di doppia identità, si richiedono:

- attestazioni nei verbali delle udienze per le attività dibattimentali;
- attestazioni dei p.m. togati e come previsto nell'OS n.11/2017.

**Per quanto riguarda l'attività dei VPO durante il periodo feriale**, l'art. 24 prevede che: *“I magistrati onorari non prestano attività durante il periodo feriale di cui all'art. 1 della L. 7 ottobre 1969 n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; in tal caso, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni. L'indennità prevista dall'art. 23 è corrisposta anche durante il periodo di cui al presente articolo”*.

L'art. 32 d. lgs. 116/2017 (rubricato *“Disposizioni transitorie e abrogazioni”*) del Capo XII (*Disposizioni transitorie e finali*) stabilisce che **«Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI»**.

Il citato art. 24 che disciplina le ferie è collocato nel capo IX del D. Lgs. ed il Capo XI (*Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio*) non prevede alcuna disposizione in materia di ferie. Dunque, lo stesso art. 24 dovrebbe applicarsi ai VPO in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs., fino alla scadenza del primo quadriennio successivo alla entrata in vigore del D. Lgs. N.116/2017.

In ogni caso, per i Vice Procuratori Onorari in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs., nulla muta – per il primo quadriennio dall'entrata in vigore – in ordine alla retribuzione commisurata all'impegno giornaliero per l'effettivo servizio prestato durante il periodo feriale per specifiche esigenze d'ufficio.

In virtù di tale interpretazione, considerata l'assoluta necessità della Procura deve essere programmata ed assicurata, con il loro accordo, la presenza e l'attività dei VPO durante il periodo feriale, in misura tale da coprire le necessità concernenti l'impiego in udienza.

Pertanto, il magistrato collaboratore addetto all'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica provvederà a sottoporre al Procuratore stesso un piano dettagliato di utilizzo dei VPO per ogni futuro periodo feriale, in particolare per quelli relativi al primo quadriennio successivo alla entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017 .

\*\*\*

### **Sintesi di altre previsioni del d. lgs. n. 116/2017 che non richiedono misure organizzative**

Rilevato ancora che:

- **i capi V, VI, VII, VIII del citato decreto sono dedicati, rispettivamente, alla conferma nell'incarico (capo V), alla astensione e ricusazione (capo VI), ai doveri del magistrato onorario; decadenza, dispensa, revoca (capo VII), alle riunioni periodiche ed alla formazione permanente (capo VIII), ed in particolare:**
  - l'art. 18 (capo V) -applicabile ai soli magistrati onorari da designare- disciplina la durata massima dell'incarico (quattro anni, con possibilità di conferma quadriennale secondo un'articolata procedura ivi indicata) e fissa il tetto massimo per l'incarico al compimento del sessantacinquesimo anno di età;
  - l'art. 19, comma 5 (capo VI), prevede, con particolare riferimento al vice procuratore onorario, l'obbligo di astensione nei casi espressamente elencati nel medesimo articolo a proposito del giudice onorario di pace;
  - l'art. 20 (capo VII) prevede che il magistrato onorario sia tenuto all'osservanza dei doveri dei magistrati ordinari, in quanto compatibili, e richiede che le funzioni ed i compiti siano esercitati dal magistrato onorario con *imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio*, nonché rispetto per *la dignità della persona*;
  - l'art. 21 (capo VII) contempla i casi di decadenza (venir meno dei requisiti, dimissioni, incompatibilità), dispensa (impedimento superiore a sei mesi), revoca (inidoneità ad esercitare le funzioni o i compiti; mancato raggiungimento degli obiettivi prestabiliti dal Procuratore della Repubblica; condotta, dentro o fuori l'ufficio, tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuite), innovando rispetto alla normativa preesistente (che attribuiva l'iniziativa al procuratore della Repubblica), col prevedere che il procuratore della Repubblica comunichi al Procuratore Generale (ora titolare del potere di iniziativa dinanzi al Consiglio giudiziario – sezione autonoma ) ogni circostanza di fatto rilevante ai fini della decadenza, della dispensa o della revoca;
  - l'art. 22 (capo VIII) si occupa della *formazione dei magistrati onorari*, prevedendo - con espressa indicazione di obbligatorietà - la partecipazione ai corsi di formazione organizzati, con cadenza almeno semestrale, dalla Scuola Superiore della Magistratura, anche mediante le strutture decentrate, ed altresì, quanto in particolare ai v.p.o., richiedendo la partecipazione di questi ultimi alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica, o da un procuratore aggiunto o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative;
- **nel capo IX del menzionato decreto, dedicato alle *indennità ed al regime previdenziale e assistenziale*, in particolare:**
  - l'art. 23 (applicabile, allo stato, ai soli magistrati onorari da designarsi) distingue tra indennità in misura *fissa* ed indennità in misura *variabile*, quest'ultima legata al raggiungimento di determinati obiettivi da individuare a cura del dirigente dell'ufficio;
  - l'art. 24 prevede la sospensione delle attività dei magistrati onorari nel periodo feriale, senza che ciò comporti il venir meno della indennità di cui all'articolo precedente (peraltro, come sarà appresso specificato sub par. n. 14, dall'esame congiunto del citato art. 24 e delle disposizioni transitorie di cui all'art. 32 co.1 del D. Lgs. 116/2017, si ricava l'applicabilità di detta norma non solo ai magistrati onorari da designare, ma anche – sia pure per un solo quadriennio - a quelli già in servizio alla data di entrata in vigore del D. Lgs. );
  - l'art. 25 prevede che la malattia, l'infortunio e la gravidanza non comportino la dispensa dall'incarico, e prevede altresì misure per la tutela previdenziale ed assistenziale, nonché per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;

- l'art. 26 prevede modifiche normative al testo unico sulle imposte sui redditi;
- **il capo XI del citato decreto legislativo contiene disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, prevedendo tra l'altro:**
- per tutti i magistrati onorari, la possibilità di essere confermati, alla scadenza del primo quadriennio di cui al d. lgs. 31 maggio 2016, n. 92, per ciascuno dei tre successivi quadrienni, con cessazione dell'incarico, in ogni caso, al compimento del sessantottesimo anno di età (art. 29) ;
  - per i v.p.o., l'inapplicabilità dei divieti relativi alle attività delegabili ex art. 17, comma 3, per i procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del decreto (art. 30, comma 8);
  - per i v.p.o., l'applicabilità -per il primo quadriennio a partire dall'entrata in vigore del decreto- dei criteri di liquidazione di cui all'art. 4 d. lgs 28 luglio 1989, n. 273 (art. 31, comma 1), e criteri diversi di pagamento a partire dal secondo quadriennio, con possibilità, in tale secondo periodo, di prestare, a richiesta, attività per tre giorni a settimana invece che due;
- **il capo XII del citato decreto legislativo contiene;**
- all'art. 32, *disposizioni transitorie e finali*, prevedendo tra l'altro che, per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, per il primo quadriennio si applichino le disposizioni dei capi da I a IX per quanto non previsto dalla disposizioni del capo XI e che, alla scadenza di tale quadriennio, si applichino tutte le disposizioni contenute nei capi I-IX (che invece trovano applicazione per tutti i magistrati onorari immessi in servizio dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo);
  - all'art. 33, l'abrogazione di una serie di disposizioni normative, tra cui alcune con effetto immediato (per quanto riguarda gli uffici requirenti: gli artt. 71, 71-bis e 72 regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario) ed altri con effetto a partire dal 15.8.2021 (art. 11 L. 374/91, 4 d. lgs 273/89, 64 DPR 115/02, ovvero le norme sulle modalità di liquidazione delle indennità ai magistrati onorari);

**Per tali indicate previsioni non si ravvisano, allo stato, necessità di direttive e disposizioni organizzative.**

\*\*\*

Per quanto rilevato,

ritenuto che l'art. 16 del citato d. lgs. prevede che l'assegnazione dei V.P.O. all'*Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica* (U.C.P.) abbia luogo con provvedimento del Procuratore della Repubblica, da comunicare al Consiglio Giudiziario-Sezione autonoma per i magistrati onorari;

letto l'art. 2 decreto legislativo 13 luglio 2017, n 116;

letti i Criteri di organizzazione dell'ufficio approvati il 23.5.2018 ed i provvedimenti organizzativi tra cui quelli concernenti il settore di utilizzo dei VPO, sentiti il Procuratore Aggiunto, i magistrati dell'Ufficio e i VPO

SI DISPONE

quanto segue:

- 1) è costituito l'*Ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica* (U.C.P.), composto, oltre che dal sottoscritto, dal Procuratore Aggiunto quale magistrato collaboratore, dai Vice Procuratori Onorari attualmente in servizio presso la Procura della Repubblica di Cuneo (dei quali sarà curato il costante aggiornamento), dal personale di segreteria, nonché da coloro che svolgono il tirocinio formativo *ex art. 73 Legge 98/13* (mentre non è stata mai attivata alcuna formazione professionale *ex art. 37, comma 5, della legge 111/2011*, sicché nessuna designazione può essere deliberata in relazione a tale tipologia);
- 2) i compiti di coordinamento dell'U.C.P. sono delegati, a norma dell'art. 15, comma 2, del d. lgs. 116/17, al Procuratore Aggiunto, dr.ssa Gabriella VIGLIONE, il quale opererà secondo le direttive del Procuratore della Repubblica sin qui esposte o richiamate;
- 3) i vice procuratori onorari, allo stato, assicureranno lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui agli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 116/17, così suddivisi:
  - funzioni requirenti in udienze innanzi al Giudice di Pace e al Tribunale monocratico, secondo quanto in precedenza specificato;
  - attività di supporto ai PM professionali per le ulteriori attività consentite.

Le attività di cui ai punti sopra indicati saranno svolte secondo le disposizioni interne già in vigore, come integrate e specificate con il presente provvedimento, con riserva di eventuali ulteriori disposizioni da adottarsi, d'intesa con il magistrato delegato per il coordinamento dell'U.C.P., all'esito del periodo di prima applicazione.

Si comunichi il provvedimento:

- al Procuratore Aggiunto, ai Sostituti Procuratore, ai Vice Procuratori Onorari e alla Segreteria del Procuratore (per l'ulteriore diffusione al personale interessato);
- al Consiglio Giudiziario ed alla Sezione Autonoma per i Magistrati Onorari del Consiglio Giudiziario di Torino (ai sensi del d.gs. n. 116/2017);
- al Consiglio Superiore della Magistratura;
- al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino e, per opportuna conoscenza, al Sig. Presidente del Tribunale di Cuneo e al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo.

Il presente provvedimento, che ha efficacia immediata, sarà altresì inserito nel sito web della Procura della Repubblica di Cuneo.

Cuneo, 18 dicembre 2018.

Il Procuratore della Repubblica

Onelio Dodero  
